

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 274

presentata dai Consiglieri regionali  
COMANDINI - GANAU - CORRIAS - DERIU - MELONI - MORICONI - PINNA - PISCEDDA

il 5 luglio 2021

Disciplina delle attività di spettacolo dal vivo in Sardegna

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

Con la presente proposta legge si vogliono apportare alcune modifiche alla vigente legge regionale 6 dicembre 2006, n. 18 (Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna), al fine di renderla pienamente operativa e adeguata ai tempi e con la dotazione annuale delle risorse necessarie al suo pieno sviluppo.

Il settore dello spettacolo dal vivo merita una considerazione adeguata alle ricadute che è in grado di assicurare, sia dal punto di vista culturale e sociale che economico occupazionale.

La presente normativa propone le seguenti modifiche:

- a) nell'articolo 2 si modifica l'articolo 3 della legge n. 18 del 2006 relativo al "Documento di programmazione regionale in materia di spettacolo", la cui procedura di adozione viene resa più snella, laddove al comma 2 è previsto che non debba più esserci il parere del Comitato regionale per le attività di spettacolo, ma tale organo formuli proposte sulla cui base dovrà essere redatto il Documento di programmazione;
- b) nell'articolo 3 si istituisce la Commissione tecnico-artistica, che sostituisce la macchinosa figura dei revisori dello spettacolo previsti dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 18 del 2006, di cui si è registrata difficoltà di applicazione e che mal si adatta al settore spettacolo; di conseguenza viene introdotta la Commissione tecnico-artistica composta da soli cinque componenti esperti nei vari comparti (musica, danza, teatro) più un componente esperto di valutazione economico-finanziaria dei progetti di spettacolo e un rappresentante designato dalla Conferenza permanente Regione-enti locali, i quali non potranno essere beneficiari dei finanziamenti della legge e avranno il compito di effettuare la valutazione qualitativa (artistica ed economico-finanziaria) dei progetti presentati dagli operatori;
- c) nell'articolo 4 si modifica l'articolo 5 della legge regionale n. 18 del 2006 relativo al Comitato regionale per le attività di spettacolo, che si presenta come organo più snello rispetto al precedente poiché composto dai soli rappresentanti degli operatori dello spettacolo nei comparti della lirica,

della musica, del teatro e della danza operanti nel territorio regionale e dal direttore dell'Osservatorio dello spettacolo;

- d) nell'articolo 5 si modifica l'articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2006 relativo al Registro degli organismi di rilevanza regionale, che viene modificato in considerazione che gli iscritti al registro non siano solo gli organismi di rilevanza regionale, ma tutti gli organismi operanti nel territorio regionale;
- e) nell'articolo 6 si modifica, infine, l'articolo 9 della legge regionale n. 18 del 2006, relativo alle modalità di erogazione dei contributi, che saranno previste in un secondo momento nel documento di programmazione, con la previsione che l'entità dei contributi è determinata nel piano di intervento annuale in funzione della disponibilità di bilancio e con l'ulteriore previsione che gli interventi che si configurano come aiuti di Stato sono concessi nei limiti previsti dalla normativa europea.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

Modifiche all'articolo 1  
della legge regionale n. 18 del 2006  
(Finalità)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 18 (Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna) sono apportate le seguenti modifiche: dopo la parola spettacolo è inserito l'aggettivo "dal vivo".

### Art. 2

Modifiche all'articolo 3  
della legge regionale n. 18 del 2006  
(Documento di programmazione regionale  
in materia di spettacolo)

1. All'articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 2, il periodo da "acquisiti i pareri" fino alla parola "competente", è così modificato: "acquisito il parere della Commissione consiliare competente; dopo le parole "articolo 6" sono aggiunte le parole "e delle proposte del Comitato regionale per le attività di spettacolo di cui all'articolo 5.";
- b) il comma 4 è abrogato.

### Art. 3

Integrazioni all'articolo 4  
della legge regionale n. 18 del 2006  
(Funzioni dei comuni)

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale n. 18 del 2006, è aggiunto il seguente:

"Art. 4 bis (Commissione tecnico-artistica per le attività di spettacolo dal vivo)

1. È istituita, presso l'Assessorato regionale competente, la Commissione tecnico-artistica per le attività di spettacolo dal vivo, con funzioni valutative, di seguito definita Commissione.
2. La Commissione verifica la coerenza e la cor-

rispondenza dei progetti rispetto ai criteri stabiliti nel Documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d) ed effettua la valutazione artistica, economica e finanziaria dei progetti di spettacolo presentati dagli operatori del settore.

3. La Commissione è composta dai seguenti soggetti di comprovata competenza ed esperienza nel settore dello spettacolo dal vivo:

- a) un esperto nella valutazione dei progetti artistici nel comparto musica;
- b) un esperto nella valutazione dei progetti artistici nel comparto teatro;
- c) un esperto nella valutazione dei progetti artistici nel comparto danza;
- d) un esperto in materia di valutazione economico-finanziaria dei progetti di spettacolo dal vivo;
- e) un rappresentante designato dalla Conferenza permanente Regione-enti locali con competenze nel settore culturale.

4. La Commissione rimane in carica per l'intera legislatura; la nomina dei componenti e le modalità di funzionamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

5. I componenti della Commissione e gli organismi ai quali eventualmente gli stessi appartengono, per la durata del loro mandato, non possono beneficiare di alcuna agevolazione o contributo previsto dalla presente legge.

6. Ai componenti della Commissione, per la partecipazione alle riunioni, competono i rimborsi spese previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale), nei limiti stabiliti dall'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) e un gettone di presenza, sempre nella misura massima fissata nell'articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010."

## Art. 4

Modifiche all'articolo  
della legge regionale n. 18 del 2006  
(Comitato regionale  
per le attività di spettacolo)

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 18 del 2006 è così sostituito:

"Art. 5 (Comitato regionale per le attività di spettacolo dal vivo)

1. È istituito presso l'Assessorato regionale competente il Comitato regionale per le attività di spettacolo dal vivo, con funzioni tecnico-consultive, di seguito definito Comitato.

2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) supporta l'Assessorato nelle definizioni delle politiche concernenti il settore dello spettacolo dal vivo;

b) formula proposte sul Documento di programmazione previsto nell'articolo 3.

3. Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale competente o da un dirigente dell'Assessorato appositamente delegato ed è composto dai seguenti soggetti di comprovata competenza ed esperienza nel settore dello Spettacolo dal vivo:

a) un membro designato dagli organismi di spettacolo operanti in Sardegna del comparto lirica;

b) un membro designato dagli organismi di spettacolo operanti in Sardegna del comparto musica;

c) un membro designato dagli organismi di spettacolo operanti in Sardegna del comparto teatro;

d) un membro designato dagli organismi di spettacolo operanti in Sardegna del comparto danza;

e) il direttore dell'Osservatorio regionale dello spettacolo previsto nell'articolo 6.

4. Il Comitato, rimane in carica per l'intera legislatura; la nomina dei componenti e le modalità di funzionamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

5. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti della Commissione prevista nell'articolo 4 bis.

6. Ai componenti del Comitato, per la partecipazione alle riunioni, competono i rimborsi spese previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati commissioni ed

altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale), nei limiti stabiliti dall'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) e un gettone di presenza, sempre nella misura massima fissata nell'articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010.".

#### Art. 5

Modifiche all'articolo 6  
della legge regionale n. 18 del 2006  
(Osservatorio regionale dello spettacolo)

1. All'articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la parola "spettacolo" sono aggiunte le parole "dal vivo".
- b) dopo le parole "Osservatorio regionale dello spettacolo" sono aggiunte le seguenti: "dal vivo".
- c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2 bis. L'Osservatorio redige e rende pubblici i rapporti annuali e li trasmette al Consiglio regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.".

#### Art. 6

Modifiche all'articolo 7  
della legge regionale n. 18 del 2006  
(Registro regionale  
degli organismi di rilevanza regionale)

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2006 è così sostituito:

"Art. 7 (Registro regionale degli organismi di spettacolo dal vivo)

1. È istituito il Registro regionale degli organismi di spettacolo dal vivo a cui sono iscritti, a domanda, i soggetti operanti nel settore e aventi sede legale e operativa in Sardegna.

2. Il Registro è soggetto a revisione triennale.

3. Le modalità e i requisiti per l'iscrizione nel Registro, sono fissati con deliberazione della

Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 5 e della Commissione consiliare competente."

#### Art. 7

Modifiche all'articolo 9  
della legge regionale n. 18 del 2006  
(Modalità di erogazione dei contributi)

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 18 del 2006 è così sostituito:

"Art. 9 (Modalità di erogazione dei contributi)

1. Nel Documento di programmazione previsto nell'articolo 3 la Giunta regionale disciplina le modalità di richiesta dell'intervento regionale, i principi e le priorità per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi. L'entità dei contributi è determinata nel piano di intervento annuale in funzione della disponibilità di bilancio.  
2. Gli interventi, che si configurano come aiuti di Stato, sono concessi nei limiti previsti dalla normativa europea."

#### Art. 8

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in euro 2.000.000 per l'anno 2021, e in euro 14.000.000 a decorrere dall'anno 2022, si fa fronte a valere sulle risorse stanziare nel bilancio di previsione della Regione in conto della missione 05 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC05.0911.

#### Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).